

Modello organizzativo - gestionale ex D.Lgs. 231/2001



AMET S.p.A. Fondata nel 1908 già AEM

1.1. *PREMESSA AGGIORNAMENTO 2018* La Società AMET S.P.A., ritiene opportuno adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo come previsto dal D. Lgs.n. 231/01 quale insieme di regolamenti, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione ed implementazione di un sistema di controllo delle attività “sensibili” che sia in grado di monitorare e prevenire la commissione (o anche il solo tentativo di commissione) dei reati richiamati dal medesimo Decreto , nonché la contestuale attuazione del Piano Anticorruzione ai sensi della L. 190/2012 che costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Oltre ad rappresentare un motivo di esenzione della responsabilità della Società, l’adozione del Modello organizzativo e la sua efficace attuazione esprime un atto di responsabilità sociale di AMET Spa da cui non possono che scaturire benefici per il Socio Unico, per i dipendenti, creditori e per tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati all’Azienda. Per i reati previsti dalla Legge Anticorruzione il Modello viene integrato a mezzo di specifici paragrafi e specifica Sezione, denominata “Piano di prevenzione della corruzione”. Il presente Modello deve essere operativo e periodicamente verificato ed aggiornato, in modo tale che la AMET Spa possa beneficiare della causa di esclusione della responsabilità penale, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, nonché in attuazione degli obblighi previsti dalla Legge Anticorruzione e dal Piano Nazionale Anticorruzione ed a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 1134/2017. Occorre precisare che, a partire dall’anno 2015, la società AMET Spa, in ottemperanza alle prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, ha affidato il ruolo di Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza all’Organismo di Vigilanza, allora in carica, ovvero il Dott. Vincenzo Nardi, il quale ha predisposto il piano triennale per la prevenzione della

corruzione per gli anni 2015 - 2017, integrato con il piano triennale per trasparenza 2015 – 2017, autonomi dal Modello. Tale quadro è radicalmente mutato in ragione dei nuovi orientamenti delineati dalla Determinazione ANAC 1134 del 2017, secondo la quale, *“in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all’OdV dalle rispettive normative di riferimento nonché alle diverse finalità delle stesse, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell’OdV, anche nel caso in cui sia collegiale”*. Inoltre, la stessa determinazione ha precisato che, *per quanto concerne le società in controllo pubblico, in una logica di coordinamento delle norme e di semplificazione degli adempimenti, le predette integrano ove adottato, il Modello 231, con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190 del 2012*. Pertanto, per tutto quanto ritenuto, la società AMET..Spa, in ottemperanza a quanto disposto dai più recenti orientamenti in materia, nonché in considerazione della natura della società e delle sue dimensioni per limitare l’impatto organizzativo del nuovo orientamento rispetto a quanto previsto dalla Determinazione 8/2015 ed al fine di costruire un sistema strutturato di procedure ed attività di controllo idoneo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, la Società ha ritenuto di otare per l’integrazione del piano Triennale per la Prevenzione alla Corruzione e per la Trasparenza all’interno del modello organizzativo vigente. Il presente documento, così come in origine è costituito da una “Parte Generale”, che contiene i principi cardine del Modello, e da una “Parte Speciale”, predisposta in considerazione delle singole attività aziendali, dei processi sensibili rilevati e delle procedure applicabili, per evitare il compimento delle diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

1.2. Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”) – emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 3000 – ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

1. persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
3. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (fino a 1,5 milioni di euro) ed interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista del suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), si riferisce ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 316 – bis c.p.).
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o dalle Comunità europee (art. 316 – ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 – bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”, ha inserito, nell'ambito del Decreto, l'art. 25-bis, che mira a punire il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo”.

Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della riforma del diritto

societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli Enti ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002, e precisamente:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 25, c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.).

Ancora. L'art. 3 della L. 14/01/2003 n. 7 ha introdotto l'art. 25 quater che mira a punire i "Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico"

Infine, la legge 3 agosto 2007 n. 123 (misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e

la riforma della normativa in materia) con l'art. 9 ha modificato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 così disponendo

1. Dopo l'art. 25 sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è inserito il seguente : art. 25 septies (*“omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”*). In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 – 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. L'art. 63 comma 3 del d.lgs 21 novembre 2007 n. 231 ha aggiunto dopo l'art. 25 septies del d.lgs 231/01 l'art. 25 octies
intitolato “Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita”, che stabilisce che, fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da un milione a 20 milioni. La pena e la

reclusione sino a 6 anni e la multa sino a 1 milione se il fatto è di particolare gravità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro e le cose provengono non è imputabile o non è punibile.

4. L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha inserito dopo l'art. 24 del dlgs 231/01 l'art. 24 bis intitolato: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, che dispone che, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote.
5. L'art. 29 della Legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito dopo l'articolo 24 bis del dlgs 231/01 l'art. 24 ter intitolato: “Delitti di criminalità organizzata”, che stabilisce che, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416 sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis c.p., ovvero ai fini di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 64 del T.U. di cui al DPR 309/90, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
6. L'art. 15 comma 7 della Legge 15 luglio 2009 n. 99 ha apportato:
 - a) all'art. 25 bis del dlgs 231/01 le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, allinea, le parole: “ e in valori di bollo” sono sostituite dalle seguenti: “in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento”;
 - 2) al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
 - f bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - 3) al comma 2, le parole “e 461” sono sostituite dalle seguenti, “ 461, 473 e 474”;
 - 4) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”;
- b) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:
- “Art. 25 – bis. 1. - (Delitti contro l'industria e il commercio) - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517 – ter e 517 – quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 513 -bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- c) dopo l'articolo 25 octies è inserito il seguente:
- “Art. 25 – novies -”Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”. In relazione alla commissione dei delitti

previsti dagli articoli 171, primo comma lettera a bis) e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

3. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge 633 del 1941.

7. L'art. 7 della Legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto nel dlgs. 231/01 l'art. 25 novies (rectius: decies) intitolato: “Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”, che stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni.

Occorre, inoltre, precisare che, negli ultimi anni, il legislatore ha apportato una serie di modifiche alle normative di riferimento (in particolare all'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea), le quali hanno importato una modifica delle disposizioni del D.Lgs 231 del 2001, e pertanto, le stesso

devono devono ritenersi parte integrante del presente modello organizzativo ovvero:

- l'art. 24-bis in materia di delitti informatici e trattamento illecito dei dati deve intendersi nella sua versione così come emersa dalla novella operata dalla dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016.
- L'art 24-ter in materia di Delitti di criminalità organizzata deve interdersi nella sua versione novellata dalla L. 69/2015 recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.
- L'art- 25 in materia di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, indebita a dare o promettere utilità (rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77 lettera a), Legge n. 190 del 2012 e modificato dall'art. 1, comma 9 legge n. 3 del 2019) <<1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.>>.

- L'art. 25-bis 4 in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni

dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- L'art. 25 ter deve intendersi nella versione emersa dalle modifiche operate da dall' Articolo inserito dall'art. 3 D.Lgs. 11.04.02 n. 61 e successivamente modificato da ultimo con L. 69/2015., e dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015; dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015; infine, dalla L. n. 69/2015, in vigore dal 14 giugno 2015.
- l'art. 25 quinquies deve intendersi nella versione delineata dal D.Lgs 199/2016, nell'inserimento del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).
- L'art. 25- octies deve intendersi nella versione delineata dalla L. 186 del 2014 istitutiva dell'art. 648-ter, recepito dal D.lgs 231 del 2001 in materia di autoriciclaggio..”.
- «Art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti). 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote; b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto

contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto e' punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.» (Articolo 25- octies.1, D. Lgs. N.231/2001, introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. n.184/2021).

Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

- Art. 25-quinquiesdecies. - Reati tributari (1)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il D.Lgs 121 del 2011 emanato in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le violazioni in materia ambientale, ha introdotto nel D.Lgs231 del 2001:

- l'art 25-undecies. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, e alla introduzione del comma 1 bis dello stesso articolo introdotte dalla L. 68 del 2015, ha delineato la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale nonché dalla normativa a completamento in tale materia, ovvero:
 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-otcies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (3)

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (4)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ”

Il D.lgs 109 del 2012 emanato in attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto nel D.Lgs 231 del 2001 l' Art. 25-duodecies, successivamente emendato, a mezzo L. 17 ottobre 2017, n. 161. Con tali disposizioni è stata introdotta la responsabilità dell'ente per l'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, infatti:

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Nel dare seguito agli impegni assunti dal nostro Paese in sede sovranazionale, il Dlgs 38/2017 ha irrobustito l'apparato di norme dedicato al contrasto alla corruzione privata nell'ordinamento italiano. Infatti il D.lgs ha innanzitutto modificato l'articolo 2635 allargando l'elenco dei soggetti attivi a chiunque eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie degli apicali, nonché a chi commetta il reato <<per interposta persona>> nell'ambito degli enti privasti anche a carattere non societario. In secondo luogo, l'area della punibilità è stata significativamente estesa attraverso l'anticipazione della consumazione del reato alla conclusione dell'accordo corruttivo e l'eliminazione dell'elemento del danno. Inoltre, il decreto ha introdotto il delitto di <<istigazione alla corruzione tra privati articolo 2635-bis>> per reprimere forme indirette di innesco dei fenomeni corruttivi. Pertanto, a seguito della novella sono stati introdotti, nel D.lgs 231 del 2001 nell'art. 25-ter comma 1 la lettera s- bis, determinando la responsabilità dell'ente cui appartiene il soggetto

attivo scatta sia nelle ipotesi in cui l'accordo corruttivo non produca un atto dannoso, sia in quelle in cui l'offerta, la promessa diretta all'accordo non venga accettata.”

la Legge del 20 novembre 2017 n. 167 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180) ha introdotto nel D.lgs 231 del 2001 l'art. 25-terdecies, che ha introdotto la responsabilità a carico dell'ente per i reati commessi in materia di reati di razzismo e xenofobia, così come emerge dalla nuova disposizione: << In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.>>.

Le fattispecie di reato presupposto già presenti nel presente modello organizzativo gestionale devono intendersi aggiornate alla luce delle modificazioni intervenute nel corso dell'anno 2018 e 2019 che hanno parzialmente ridefinite le fattispecie richiamate dal D. Lgs 231 del 2001, in particolare:

Il Dl Lgs 21/2018, in vigore dal 6 aprile scorso, ha introdotto disposizioni per l'attuazione del principio della riserva di codice nella

materia penale allo scopo di riordinare la materia e preservare la centralità del codice.

Il Decreto interviene indirettamente anche a modificare alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Le novità riguardano, in particolare, la soppressione dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamata dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 "razzismo e xenofobia", e dell'art. 260 del D. Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies "reati ambientali". A seguito della novella, le fattispecie abrogate non perdono rilevanza penale ma vengono disciplinate all'interno del codice penale rispettivamente all'art. 604 bis e all'art. 452- quaterdecies tratta di persone art. 601 c.p. articolo modificato dal D. Lgs. 21/2018.

Manipolazione del mercato art. 185 D. Lgs. 58/1998 e altre fattispecie in materia di abusi di mercato art. 187 TU articoli modificati dal D. Lgs. 107/2018 Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/UE e 2004/72/CE. (18G00130) (GU Serie Generale n. 214 del 14-09-2018).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro modificato dalla Legge n. 3 del 2018.

1.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale comportamento doveroso della società al fine di prevenire per quanto possibile il compimento dei reati previsti dal Decreto.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a. di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c. che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d. che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. B).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (*id est* linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E' infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6 comma 4 del Decreto).

AMET S.p.A., nell'elaborazione dei modelli organizzativo-gestionali previsti dal D.Lgs. 231/2001 ha seguito le seguenti linee guida:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs.231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli attraverso:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e a sua formazione.

Le componenti di sistema di controllo sono state uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo;

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO L.190 del 2012

La proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA"), elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012, è stata approvata dalla C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), il 17 settembre 2013. Come noto la Legge n. 190, approvata dal Legislatore il 6 novembre 2012, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Tale legge, inoltre, è stata approvata in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla Corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. In

particolare, la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003 con la Risoluzione n. 58/4, è stata firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la Legge 3 agosto 2009, n. 116. La precitata Convenzione ONU prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della Corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l'adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la Corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. La legge 190/2012, quindi, individua un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione, delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è stata anche sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite. Quanto ai destinatari di tale norma, sebbene la legge 190/12 impone l'obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti

individuati con rinvio all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il paragrafo 1.3. del PNA stabilisce espressamente, che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari. Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale "sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali". Tuttavia, "per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/ società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche

nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. Il "PNA" impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei "Piani di prevenzione della Corruzione", del fatto che le situazioni di rischio "...sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo". Ciò significa integrare il "Mog 231" ed introdurre presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestione anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla "Trasparenza" e sulla "Incompatibilità ed inconferibilità". Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, occorre, inoltre, fare menzione anche ai decreti emanati in attuazione di quanto stabilito nella più volte citata Legge n. 190/12: - il Dlgs. n. 39/13, che disciplina i casi di inconferibilità ed incompatibilità, compresi quelli relativi agli incarichi "di Amministratore di Enti pubblici e di Enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico" e "lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso Enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a

controllo o finanziati da parte dell'Amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'Ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'Amministrazione"; - il Dlgs. n. 33/13, che specifica e disciplina gli adempimenti in materia di Trasparenza previsti nei citati commi da 15 a 33 dell'art 1 della Legge n. 190/12 e ne estende la portata ad ulteriori vincoli attraverso i rimandi contenuti nell'art. 22.

Già a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/12 :

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" l'AMET Spa ha attivato tutte le iniziative necessarie ad adeguare il proprio Modello organizzativo ex Dlgs 231/01 alle novità introdotte con il suddetto provvedimento legislativo, il quale, accanto alla modifica di alcuni reati contro la pubblica amministrazione e societari, ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli Enti a nuove fattispecie criminose. L'art. 1, comma 75, 1. 190/2012, infatti, introducendo nel codice penale l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) ha contestualmente modificato, integrandolo, l'art. 25 del d.lgs. 231/2001, così come, nell'ambito dei reati societari, sostituendo l'art. 2635 cod. civ. con la previsione della corruzione tra privati, ha conseguentemente aggiornato l'elenco dei reati presupposto, prevedendolo all'art. 25 ter, lettera s-bis d.lgs. 231/2001. Alla luce delle suddette modifiche apportate dalla L. 190/2012, dunque, l'Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/01, ha ravvisato la necessità di modificare il MOG adottato da AMET Spa al fine di mantenere l'efficacia ed adeguatezza dello stesso; proposta accolta dal C.d.A. In virtù del suddetto adeguamento, si è reso,

pertanto, necessario effettuare un nuovo “processo di Risk management” con conseguenziale nuova mappatura dei processi a rischio reato e nuova elencazione dei reati potenzialmente riconducibili ad AMET Spa. A seguito di tale processo, pertanto, il Modello di AMET Spa è stato modificato ed aggiornato non soltanto con l'introduzione del reato di Corruzione tra privati e quello di Induzione Indebita a dare o promettere utilità (così come sancito dalla L. 190/2012), ma con l'introduzione di un intero nuovo capitolo concernente in generale i "reati contro la Pubblica Amministrazione".

In considerazione del quadro normativo delineato, tenuto conto, al contempo, che erano in corso ulteriori approfondimenti a livello nazionale e regionale in ordine alla piena applicabilità di tali disposizioni alle società partecipate, AMET Spa, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2014, ha confermato Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nella persona dell'OdV in carica, dott. Vincenzo Nardi, il quale ha integrato il proprio modello di organizzazione e gestione 231, definendo le "linee di condotta in tema di anticorruzione e trasparenza", quale efficace strumento di contrasto a qualunque fenomeno di illegalità e corruzione che la società bandisce sotto qualsiasi forma. Nel contempo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 pubblicava le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». Il documento fa riferimento al decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, che

attribuisce all'A.N.AC. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti. Particolare risalto viene dato all'art. 24 bis del predetto decreto, il quale modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, concernente l'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, prevedendo che la disciplina si applichi "anche agli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione" nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", agli "enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Poiché le disposizioni vigenti disegnano un quadro normativo di per sé particolarmente complesso, il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, l'Autorità Nazionale anticorruzione, ha avvertito la necessità di fornire indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti ed alle società; le linee guida, peraltro, rappresentano l'esito di una concertazione tra l'Autorità nazionale anticorruzione e il MEF, anche a seguito di diverse attività congiunte, anche di tipo seminariale. Le

Linee guida, quindi, incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrando e sostituendo, laddove non compatibili, i contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica. L'Autorità esordisce precisando che gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse. In questa ottica, viene affidato al Responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto. Dette Linee Guida, inoltre, auspicano l'adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da parte delle società controllate. Come già specificato nei paragrafi che precedono, infatti, l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da

prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che, comunque, siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. In relazione ai fatti di corruzione, osserva l'Autorità, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne. La legge n. 190 del 2012, invece, fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a., disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso. Alla luce di quanto sopra ed in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli

adempimenti, le società sono tenute ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. I contenuti minimi delle misure di prevenzione per le società partecipate sono i seguenti:

Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Sistema di controlli o Codice di comportamento

Trasparenza o Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Formazione

Tutela del dipendente che segnala illeciti

Rotazione

misure alternative

Monitoraggio

In considerazione del mutato contesto normativo e in aderenza alle prescrizioni, di cui alla Determina 8/2015 dell'ANAC, il Responsabile prevenzione della Corruzione, Dott. Vincenzo Nardi, già OdV della stessa società ha proceduto a redigere ed adottare il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (- 2015/2017) nonché il

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(2015/2017) in esso integrato.

Il 5 dicembre 2017 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, l'Avviso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione relativo alla determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 e sono, pertanto, entrate in vigore le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Il provvedimento, che sostituisce le precedenti linee guida n. 8/2015, tiene conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché delle disposizioni introdotte con il d.lgs. 175/2016, modificato con d.lgs. 100/2017, recante: "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Al documento ANAC è allegata una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono essere pubblicati nella sezione Società / Amministrazione trasparente dei siti internet. Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della L. 190/2012, prevede che, tanto le pubbliche amministrazioni, quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2103" (tra cui AMET Spa) siano destinatari delle indicazioni contenute nel PNA, ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPCT, i secondi (tra cui AMET Spa) devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del Dlgs 231_01". Le nuove linee guida ANAC, inoltre, hanno il pregio di chiarire i soggetti

ai quali si applicano le norme, fornendo, altresì, una definizione dettagliata di "controllo" per le società pubbliche, con esplicito rinvio al Dlgs 175/2016. Inoltre, stabiliscono che le Società di servizi in controllo pubblico devono nominare un Responsabile per la Prevenzione per la Corruzione e per la Trasparenza indipendente dall'OdV (sia che lo stesso sia monocratico o collegiale). In ottemperanza, a tale precetto normativo, la Società AMET Spa, una volta scaduto il mandato del precedente RPCT, dott. Vincenzo Nardi, già OdV di AMET Spa, ha con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25.01.2018 ha nominato nuovo RPCT nella persona dell'avv. Maria Giovanna Turi. Anche le linee Guida ANAC, 1134/2017, asseriscono inoltre, che "In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società sono tenute ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il Dlgs 231_01 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente dalla L. 190 che è volta a prevenire anche i reati commessi in danno della società. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della d.lgs. n.

231/2001, dette misure devono essere collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti." I contenuti minimi delle misure di prevenzione per le società partecipate indicati nelle nuove linee guida ANAC sono i seguenti:

Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

Sistema di controlli o Codice di comportamento

Trasparenza o Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Formazione

Tutela del dipendente che segnala illeciti o Rotazione

misure alternative

Monitoraggio

Pertanto, AMET Spa, con la presente modifica intende adeguare e integrare l'attuale MOG 231_01 alle nuove disposizioni normative, come precedentemente individuate, inserendo un Allegato del MOG, che costituisce parte integrante, in piena sintonia con quanto disposto e consigliato dall'ANAC nelle predette Linee Guida. Di conseguenza, il Modello integrato dal piano per Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (2018/2020) è da intendersi a totale sostituzione del precedente - NUOVO PIANO DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE e PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (- 2015/2017-)

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AMET S.P.A.

3.1. *Obiettivi perseguiti ed adozione del Modello*

AMET S.p.A., sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria, adotta il modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto (di seguito denominato il "Modello") nell'ambito della sua organizzazione e struttura societaria fissandone i principi di riferimento.

Tale iniziativa, sebbene non imposta dalla prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, si propone, altresì di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto dell'AMET, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel predetto D.Lgs. 231/2001.

Il Modello è stato predisposto da AMET sulla base delle tanto delle prescrizioni del Decreto quanto delle Linee Guida contenute nel "Codice di comportamento delle imprese e degli enti di gestione dei servizi pubblici locali" emanato da Confservizi.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) con provvedimento del 03/12/2007.

In data 26 agosto 2009 il CdA di AMET SPA ha, inoltre, formalmente individuato il Dott. Vincenzo Nardi, quale "Organismo di Vigilanza", conferendogli, subordinatamente all'accettazione della nomina da parte dello stesso, l'incarico di adempiere alle funzioni proprie del predetto **Organismo** vale a dire il compito di vigilare sul

funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione di tutte le procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

3.2 Funzione del Modello e suoi punti essenziali

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle aree esposte al rischio reato e la conseguente proceduralizzazione delle relative attività, si vuole, da un lato, infondere una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della AMET di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, illecito la cui commissione è fortemente censurata dalla società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, la società potrebbe trarne un vantaggio economico immediato; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire all'AMET di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

La struttura del Modello, è così articolata:

- Mappatura delle aree a rischio della società, ossia quelle aree in cui vengono svolte attività nel cui ambito è presumibile che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
- Procedimentalizzazione delle singole attività al fine di neutralizzare i rischi di commissione reati evidenziati nella mappatura delle singole aree.
- l'attribuzione all'*organismo di vigilanza* di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;

- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale" ma privo di una specifica procedimentalizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confservizi, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello organizzativo e Codice Etico in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

AMET S.p.A. aderisce al Codice di Comportamento elaborato dalla Confservizi.

I comportamenti dei dipendenti ed amministratori ("Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di AMET, devono conformarsi alle regole di

condotta sia generali che specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D.Lgs. 231/2001.

In particolare:

- i Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono:
 - a) porre in essere quei comportamenti che integrano la fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - b) porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo:
- i dipendenti, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A.;
- è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale per la distribuzione di omaggi e regali. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità ovvero l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico o culturale, o l'immagine della società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche ed essere autorizzati dal responsabile di funzione. Ogni tre mesi una lista dei regali offerti corredata dall'indicazione del loro valore, deve essere comunicata all' *organismo di vigilanza*. I Dipendenti di AMET che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne

comunicazione all'organismo di vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di AMET in materia;

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano l'AMET nei confronti della Pubblica Amministrazione devono avere ricevuto un esplicito mandato da parte della società;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sui dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'*organismo di vigilanza* eventuali situazioni di irregolarità;
- i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto; nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- devono essere istituite, da parte degli amministratori ed immediatamente comunicate al OdV apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da leggi o regolamenti, con possibilità di riferirsi al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.

3.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello è suddiviso nella presente “Parte Generale”, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell’*organismo di vigilanza* e del sistema sanzionatorio, e in due “Parti Speciali” il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato sin qui previste dal decreto, ossia i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i cd. Reati societari.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto 231, è demandato al Consiglio di Amministrazione di AMET S.p.A., il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

3.5 Adozione del Modello nell’ambito dell’AMET s.p.a.

L’adozione del Modello poggia sui seguenti criteri:

a) Predisposizione ed aggiornamento del Modello

E’attribuito all’AMET S.p.A. il potere di predisporre e adottare il Modello con le modalità indicate al successivo paragrafo 2.6 nonché il potere di aggiornare ed integrare il Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

Le società controllate provvedono ad applicare il Modello in considerazione delle attività in concreto svolte dalle stesse. A tal fine, è rimesso all’OdV di AMET il compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello medesimo secondo le procedure in esso descritte.

c) Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello

L'OdV di AMET S.p.A., ha il compito di dare impulso e di coordinare sul piano generale, anche utilizzando la rete informatica, le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società da essa controllate od ad essa collegate, al fine di garantirne la più corretta ed omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo.

3.6 Approvazione del Modello e suo recepimento nell'ambito della AMET S.p.a

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale "A" e dalla Parte Speciale "B", è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMET S.P.A. con delibera del 03/12/2007.

Le previsioni contenute nel Modello adottato da AMET saranno recepite da tutte le strutture della società, in relazione alle attività a rischio svolte da ognuna di esse .

3.7. Modifiche ed integrazioni del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6, comma 1, lett. A) del Decreto). Di conseguenza, le successive modifiche nonché le integrazioni sostanziali del Modello medesimo sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di AMET S.p.A.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, all'Amministratore Delegato di AMET S.p.A., previa informativa all'OdV la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

3.8 Applicazione del Modello da parte delle singole società ed attuazione da parte del stesse dei controlli sulle aree di attività a rischio.

L'AMET S.p.A. è investita della responsabilità di applicare, nel proprio ambito, le prescrizioni contenute nel Modello. L'Amministratore Delegato nonché l'OdV possono, a tal fine, apportare eventuali integrazioni al Modello nelle parti specifiche, oppure emanare apposite istruzioni laddove tale possibilità sia espressamente prevista nei loro riguardi. Compito primario dell'OdV rimane quello di esercitare i controlli sulle attività a rischio della società di appartenenza secondo le procedure descritte nel Modello.

In particolare, oltre alle attività già oggetto di mappatura alle quali sono stati attribuiti autonomi profili di rischio, in ragione dello spettro di attività espletate dall'Amet S.p.a. l'Organismo di Vigilanza ha rivolto la propria attenzione sui servizi in house oggetto di affidamento diretto da parte del Socio Unico Comune di Trani, continuando a rivolgere una particolare attenzione al requisito del controllo analogo. Infatti, può notarsi come la giurisprudenza prevalente tenda a configurare il controllo analogo attraverso la necessità di predisporre *«uno strumento, di carattere sociale ovvero anche parasociale, ma diverso dai normali poteri che un socio, anche totalitario, esercita in assemblea, che in ogni momento possa vincolare l'affidataria agli indirizzi dell'affidante»*, il quale abiliti la prima ad esercitare nei confronti del secondo *«un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti»*, così che il gestore si atteggi *«ad una sorta di longa manus dell'affidante, pur*

conservando natura distinta ed autonoma rispetto ad esso», realizzando così «una sorta di amministrazione indiretta, nella quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani dell'ente concedente attraverso un controllo gestionale e finanziario stringente sull'attività della società affidataria, la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo sorbente ad operare in favore di questo».

Attenta dottrina, ha rilevato come l'esistenza di un controllo analogo postuli la facoltà, da parte dell'amministrazione, di adottare «*atti di dominio gestionale*», costituiti da direttive aventi natura cogente quali: la pianificazione finanziaria della società controllata, la determinazione della politica dei prezzi e l'offerta anche in relazione alla qualità del prodotto o dei servizi nonché alle relative caratteristiche da assicurare per il soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Alla luce di ciò, risulta necessario comprendere se la governance societaria «*in house*» esprima regole e processi «*necessariamente orientati*» al controllo analogo, tale così da consentire all'ente pubblico affidante una penetrante e decisiva attività di gestione, ed appunto, controllo, sul soggetto affidatario.

Governance societaria che così intesa e strutturata non può che essere costretta a confrontarsi ed adeguarsi, come vedremo, con la sfera dei rischi normativi sottesi al Decreto 231, ed in particolare con il rischio della commissione di uno dei reati presupposto da parte di quelle persone preposte all'esercizio del controllo analogo che ne risultano «*di fatto*» i principali destinatari insieme agli organi societari, al personale dipendente ed a tutti gli stakeholders.

Nel delineare i criteri d'imputazione della responsabilità all'ente sul piano oggettivo, il Legislatore ha recepito l'indicazione della legge delega incentrata non tanto sulla posizione formale rivestita dal soggetto agente quanto piuttosto sulla funzione da lui in concreto svolta. Più precisamente, il Legislatore ha usato una tecnica di tipizzazione incentrata su un criterio di tipo «oggettivo funzionale», come attestato dall'assimilazione dell'apice di diritto all'apice di fatto, rilevando un concetto di qualifica di tipo dinamico e non statico.

Considerato ciò, la materia in argomento porta a volgere l'attenzione sulla nozione di «*apicalità di fatto*». A tal proposito, occorre innanzitutto notare come – ricalcando testualmente la legge delega – lo schema di decreto legislativo abbia ricondotto tale locuzione alle funzioni di gestione e controllo: esse devono concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale, per essere qualificato come apicale, deve esercitare pertanto oggettivamente un vero e proprio «dominio» sull'ente.

Per quanto attiene all'esercizio «anche di fatto» delle funzioni di carattere apicale, da una lettura attenta della cospicua elaborazione dottrinale sul punto, non può non emergere come il fondamento della rilevanza di siffatta apicalità derivi da un'esegesi necessariamente comprensiva di due incisi normativi.

Il primo è facilmente estrapolabile dal riferimento alle «funzioni» effettuato dalla prima parte della disposizione: determinante apparirebbero in tal senso i termini qualificatori dell'art. 2639 c.c., che, in rapporto ai soggetti attivi dei reati societari, equipara ai soggetti formalmente investiti della qualifica o titolari della

funzione prevista dalla legge coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti a tale qualifica o funzione.

L'altro, discende dal testo della seconda parte dell'art. 5, comma 1, lett. a), che richiede il necessario concorso di due condotte, gestione «e» controllo: l'uso congiunto dei due termini «suggerisce una condizione di 'dominio' o comunque di egemonia esercitata sulla società al di fuori delle stesse funzioni tipiche di governo segnalate nella prima parte della disposizione: è il caso del cd. 'socio tiranno', il quale – per riprendere la formulazione utilizzata nei lavori preparatori – detentore della quasi totalità delle azioni, detta dall'esterno le linee guida della politica aziendale ed il compimento di determinate operazioni». Solo in presenza di queste due condizioni, dunque, il cd. apicale di fatto potrà ritenersi legittimato ad agire nell'interesse dell'ente medesimo.

La produzione in house, alla luce delle considerazioni fatte, sembra innanzitutto condurre l'interprete ad una riflessione circa la possibile applicabilità ad essa del Decreto 231.

Laddove, le società in house si manifestino come mera articolazione (organo) dell'ente partecipante – c.d. modello in house puro – qui il modello societario servirà esclusivamente a delineare il paradigma organizzativo dell'ente in house e non sarà più possibile parlare di una società di capitali, intesa come persona giuridica distinta cui corrisponda un autonomo centro decisionale: l'ente in house attraverso la delegazione interorganica sarà

espressione della volontà e della capacità dell'ente partecipante, fino ad identificarsi con l'ente stesso.

Fatto questo necessario excursus di carattere normativo, l'OdV, nella propria attività di attento studio svolta sull'argomento, ha dapprima acquisito le dichiarazioni del direttore di esercizio trasporti e affari generali nonché quelle di responsabile di servizio Darsena e responsabile di servizio parcheggi, successivamente ha acquisito la "Relazione ai fini della mappatura D.Lgs. 231/2001" a firma dell'interno Consiglio di Amministrazione di Amet Spa e dalla quale è emerso che *"il Socio Unico si esprime con un controllo ex.ante in fase di indirizzo, attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170 del TUEL; nonché con controlli contestuali sull'attuazione degli obiettivi e delle azioni correttive da attuare, sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, sulla qualità del servizio e sul controllo di gestione. Infine opera il cd controllo ex.post in fase di approvazione del rendiconto, presentando a supporto di tale tesi documentazioni afferente la gestione di uno dei servizi in house."*

L'assetto così come sopra rappresentato risulterebbe coerente con quanto disposto dal "Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate in house del Comune di Trani" n. 41 del 29.05.2017 emanato dal Comune di Trani, nonché dallo Statuto della società Amet Spa così come approvato in data 14.11.2017.

Per tutto quanto sopra affermato, fintanto che le condizioni permangono come sopra rappresentate, si ritiene che il Modello Organizzativo – Gestionale così come predisposto risulta idoneo al

raggiungimento dei fini previsti dal D. Lgs 231/2001 anche per le aree denominate Servizi in House.

3.9 Coordinamento sui sistemi di controllo e verifica sul piano dell'efficacia del Modello

Nel ribadire l'attribuzione delle responsabilità in capo all'Amministratore Delegato di AMET SpA relativamente all'applicazione del Modello e la competenza primaria dell'OdV ad esercitare i controlli sulle attività da esse svolte nelle aree a rischio secondo le procedure di seguito descritte, è attribuito allo stesso OdV il compito di dare impulso e coordinare l'applicazione corretta e omogenea del Modello all'interno delle strutture di AMET, nonché di effettuare direttamente, anche in via autonoma, specifiche azioni di controllo.

In particolare l'OdV di AMET S.p.A., nel rispetto dell'autonomia delle diverse società controllate e dei limiti imposti da normative particolari (ad esempio, in tema di segretezza aziendale, tutela della privacy, ecc.), potrà:

- Dare impulso e svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- Proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo qualora emergano esigenze di adeguamento dello stesso;
- Effettuare, singolarmente o congiuntamente con l'OdV delle società controllate, particolari azioni di controllo sulle singole aree di attività a rischio della controllata stessa, con

possibilità di accedere alla loro documentazione rilevante, senza alcuna forma di intermediazione;

- Sollecitare l'adozione di sanzioni disciplinari per violazione dei singoli modelli.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Individuazione e revoca dell'organismo di vigilanza (OdV)

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, prevede che l'ente possa essere esonerato da responsabilità conseguente alla commissione dei reati, non solo se prova di avere adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati medesimi ma deve altresì dimostrare di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

E' facilmente desumibile dal Decreto e dalla Relazione di accompagnamento allo stesso che tale Organismo deve essere interno alla società e posto in posizione di staff rispetto alla Direzione Aziendale, ciò per consentire che siano soddisfatti i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione del OdV.

AMET S.p.A., optando per la composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, ha attribuito le funzioni proprie dello stesso al Dott. Vincenzo Nardi – Presidente onorario della Corte di Cassazione.

La suddetta figura professionale è stata riconosciuta come la più adeguata, poiché rispondente ai prescritti requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità cos' come di seguito meglio descritti:

Professionalità: Commisurata al bagaglio di strumenti e tecniche che il componente dell'OdV possiede per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Trattasi di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" ma anche consulenziale.

Si fa riferimento al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, al flow charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza.

Considerato quanto sopra si è ritenuto che il componente su indicato in considerazione del curriculum professionale attentamente esaminato dai componenti il CdA e che, comunque, si allega al presente modello, goda, certamente, del detto requisito.

Indipendenza: Per dare concretezza a tale requisito si è collocato l'OdV in posizione di staff rispetto al Consiglio di Amministrazione ed al Amministratore Delegato, ove individuato.

Inoltre, sono state conferite all'OdV specifiche deleghe che gli consentono autonomia di azione e controllo con particolare riferimento all'accesso alle informazioni.

In particolare tutta la posta in entrata indirizzata all'Organismo di Vigilanza dovrà portare la dicitura "Riservato" di talchè la stessa sarà aperta, non già dall'ufficio protocollo, ma solo dall' l'OdV.

Il requisito della **continuità d'azione** viene assicurato oltre che dalla settimanale presenza del Dott. Asso presso gli uffici di AMET SpA anche dalla circostanza che l'ODV sia supportato da personale interno

all'Azienda e che, comunque, potrà avvalersi del supporto delle professionalità che, di volta in volta, si dovessero rendere necessarie.

Il componente dell'OdV, salvo il caso di sue dimissioni, può essere revocato, da parte del Consiglio di Amministrazione, solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Le motivazioni dell'atto di revoca devono essere portate a conoscenza del Collegio Sindacale ed all'OdV di nuova nomina che procederanno allo scambio delle loro, eventuali, osservazioni.

4.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

1. sull'osservanza delle prescrizioni del Modello, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto e dalle successive leggi che ne hanno esteso il campo di applicazione;
2. sulla efficacia del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali.

All' OdV sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello anche attraverso apposite disposizioni. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale, da cui

l'importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle "Attività sensibili";
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto verrà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- proporre al CdA o all'Amministratore Delegato, qualora individuato, programmi di formazione ed aggiornamento del personale;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti ;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all' OdV e tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello . A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e deve essere costantemente informato dal management:

- a. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- b. sui rapporti con Consulenti e Partner;
 - interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
 - verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
 - coordinarsi con gli OdV delle società controllate;
 - riferire periodicamente al CdA o all'Amministratore Delegato, qualora individuato, e tramite questi al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;

Ferma restando l'attività di controllo su meglio dettagliata, al fine di constatare l'efficace attuazione del modello l'OdV potrà porre in essere ulteriori due tipi di verifiche:

1. verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
2. verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito della verifica, verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Delegato di AMET S.p.A. (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere).

L'OdV è responsabile per le verifiche interne e si raccorderà di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire eventuali ulteriori elementi.

4.3 Funzioni dell'OdV : Reporting nei confronti degli organi societari

E' prevista la seguente attività di reporting :

- su base continuativa, direttamente con il CdA o l'Amministratore Delegato, qualora individuato;
- su base semestrale, nei confronti del Collegio Sindacale;

Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni all'AMET S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello.

Le copie dei relativi verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'Amministratore Delegato ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta ha la facoltà di convocare per motivi urgenti tanto l'Amministratore Delegato quanto il Collegio Sindacale.

Gli OdV delle società controllate devono riferire, oltre che ai propri organi societari, anche all' OdV della Capogruppo.

4.4. Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni

L'OdV deve coordinarsi con le funzioni aziendali competenti. In particolare:

- con la Direzione aziendale per gli aspetti relativi alla competenza riservata a quest'ultima dal Modello (ad esempio: interpretazione della normativa rilevante, mappatura delle attività sensibili, contrattualistica) nonché per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari;
- con il Servizio Amministrativo sia in ordine alla diffusione delle informazioni sia riguardo alla formazione del personale e ai procedimenti disciplinari.

4.5 Funzioni di coordinamento dell'OdV di AMET S.p.A. con gli OdV delle società del Gruppo

E' assegnato all' OdV di AMET S.p.A. il compito di coordinare le attività degli OdV delle società controllate, al fine della realizzazione di un coerente sistema di controlli.

L'OdV di AMET S.p.A. ha facoltà di acquisire, senza alcuna forma di intermediazione, documentazione e informazioni rilevanti e di effettuare, singolarmente o congiuntamente con l'OdV della società interessata, controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio delle diverse società controllate.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell' OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio. Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto e dalle leggi successive in relazione all'attività dell'AMET S.p.A. o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla società stessa.

Le segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, devono essere inviate all' OdV. Nel caso di società controllate, ogni segnalazione dovrà essere inoltrata all' OdV di AMET S.p.A.

Le segnalazioni, aventi ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, effettuate in forma scritta, forma orale o in via telematica, dovranno essere raccolte ed archiviate a cura dell' OdV.

L' OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si potrà prevedere con apposita procedura l'istituzione di "canali informativi dedicati" con la duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l' OdV e di risolvere prontamente i casi dubbi.

Al fine di rendere agevoli ed effettive le comunicazioni all'OdV sarà istituita una apposita casella di posta elettronica il cui accesso è autorizzato (attraverso appositi livelli di protezione) ai soli componenti l'OdV.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV (anche se provenienti da società controllate) le informazioni concernenti:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e successive estensioni;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, da dirigenti e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto e dalle successive estensioni;
- I rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- Le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5.3 Sistema delle deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve essere impostato in modo coerente con le linee di dipendenza gerarchica e funzionale definite nell'Organigramma aziendale. Le deleghe e le procure sono sempre formalizzate per iscritto. Le procure con rilevanza esterna vengono poi depositate presso l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tutti gli atti di delega o conferimento di poteri di firma devono fornire le seguenti indicazioni:

- Indicazione del soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- Indicazione del soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- Oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- Limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Sono adottati idonei mezzi di comunicazione sia interna che esterna, ivi compreso il deposito presso il Registro delle Imprese, di deleghe e procure. Pertanto, all'OdV di AMET S.p.A. deve essere comunicato il sistema delle deleghe e delle procure adottato, anche all'interno delle società controllate, ed ogni successiva modifica dello stesso. Quindi saranno, altresì, resi noti all'ODV gli ordini di servizio adottati.

Per quanto concerne le altre società controllate, tali verifiche verranno effettuate sotto la supervisione dell'OdV di AMET S.p.A. secondo modalità che verranno definite dal medesimo.

In tale ottica si collocano i recenti atti posti in essere dalla società AMET S.p.A., a mezzo dei quali sono stati conferiti e/o esplicitati i

poteri, in particolare: la deliberazione dell'Assemblea Ordinaria del 1 agosto 2018 e la delibera del CdA del 4 ottobre 2018. Con i predetti atti, sono stati esplicitati e precisati i poteri dell'Amministratore Delegato e del Presidente della società AMET S.p.A. alla luce del nuovo statuto del 2017, nonché il conferimento di poteri al Dirigente, nella qualità Responsabile Gestione reti e distribuzione e le attribuzioni in capo allo stesso derivanti dall'art. 12 della delibera ARERA n. 296/2015 in materia di separazione funzionale.

6. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un'area particolarmente delicata laddove si operi all'interno di quei processi aziendali che sono stati individuati come maggiormente critici all'interno dell'AMET S.p.A..

In tale ottica, sono adottate procedure volte alla individuazione e gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Nell'ambito della gestione dei flussi finanziari l'AMET S.p.A., al fine di monitorare i flussi in entrata e in uscita inerenti l'operatività, ha adottato una gestione centralizzata della tesoreria.

Inoltre, per il monitoraggio dei flussi finanziari AMET S.p.a. ha adottato le seguenti misure:

Tanto l'attività di gestione dei rapporti con i fornitori e del processo di approvvigionamento quanto l'acquisto e dismissione dei macchinari sono stati proceduralizzati da AMET S.p.A. con la P.O. Gestione Acquisti ed Appalti PG 7.05 del proprio Sistema Qualità ISO 9001:2000 che qui si intende integralmente richiamato.

Con l'ulteriore precisazione che i macchinari vengono iscritti nel libro cespiti e dallo stesso elisi quando vengono dimessi e/o radiati.

Formazione del budget.

In attesa della messa a regime del processo di budgettizzazione all'1/1/2006, in AMET S.p.A. i singoli uffici sono abilitati ad una spesa massima di € 258,00 mensili e solo per motivi di urgenza.

Infine, con riferimento al processo di partecipazione alle gare, particolarmente sensibile all'area di applicazione del Decreto, sono state attuate procedure standard per la strutturazione delle offerte che comportano, tra l'altro, la previsione di un controllo obbligatorio sull'offerta da parte del CdA o dell'Amministratore Delegato, qualora individuato, nonché la scelta di partecipare a gare per importi significativi.

Anche la procedura di partecipazione alle gare trova la sua disciplina nel Sistema Qualità P.G. ISO 7.05, già richiamato, che viene integrata con quanto previsto nel successivo par. 8 A.

Le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari ora descritti saranno integrati dall'OdV, mediante direttive interne, con alcune prescrizioni specifiche dettate dall'esigenza di rispettare le norme del Decreto in presenza di eventuali flussi finanziari atipici e/o connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati

di cui al decreto, e, in generale, della corretta applicazione delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. E, art. 7, comma quarto, lett. b).

Le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sull'azienda stessa incombe.

Pertanto, la violazione delle norme del modello nonché delle procedure ivi previste, si intende lesiva del rapporto di fiducia instaurato con l'Ente e può comportare, al di là dell'eventuale instaurazione di un giudizio in caso di commissione di un reato, la soggezione a sanzioni disciplinari.

7.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i lavoratori dipendenti, gli amministratori, i collaboratori di AMET S.p.A., nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la società, nell'ambito dei rapporti stessi.

Secondo quanto previsto nel Codice Etico, rispetto ai lavoratori dipendenti l'osservanza delle norme e dei protocolli contemplati nel modello, costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali.

Il sistema sanzionatorio è conforme a quanto previsto dalla L. 300/1970, dalle eventuali normative specifiche di settore e dalla contrattazione collettiva.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'OdV deve essere coinvolto nel procedimento disciplinare.

L'OdV cura che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro

rapporto con la società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

7.3 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, ribadendo quanto accennato nel precedente paragrafo 6.3 esse coincidono con quelle previste dal sistema sanzionatorio previsto dai CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili e sono, in ordine crescente di gravità:

1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
5. licenziamento con preavviso;
6. licenziamento senza preavviso.

Il sistema disciplinare aziendale di AMET S.p.A. è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalla norme pattizie di cui al CCNL. In particolare, il sistema disciplinare esemplifica i comportamenti disciplinarmente rilevanti, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, ed elenca le sanzioni in concreto previste per punire le infrazioni, sulla base della loro gravità. Pertanto, ad integrazione dell'esemplificazione del Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori del settore elettrico e del settore trasporti, si precisa che incorre in un illecito disciplinare (elencato in ordine di crescente gravità) il lavoratore che:

1. violi le procedure interne previste dal presente Modello, per inosservanza delle disposizioni di servizio, ovvero per esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza;
2. violi le procedure interne previste dal presente Modello, ponendo in essere un comportamento consistente in tolleranza di irregolarità di servizi, ovvero in inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della società;
3. violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di fare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio, ovvero una abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro, ovvero, in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di legge o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili;
4. adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni della società o di terzi;

5. adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi;
6. abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

<i>Tipo di violazione</i>	<i>Sanzione disciplinare</i>
<i>Parziale inosservanza dei protocolli interni</i>	<i>Rimprovero verbale o scritto</i>
<i>Recidiva nella parziale inosservanza dei protocolli interni</i>	<i>Multa fino a 3 ore</i>
<i>Totale inosservanza di una o più procedure interne riportata nel modello organizzativo-gestionale</i>	<i>Sospensione da 1 a 5 giorni</i>
<i>Recidiva nella totale inosservanza di una o più procedure interne riportata nel modello organizzativo-</i>	<i>Sospensione da 6 a 10 giorni</i>
<i>Violazione per colpa grave del Codice Etico e/o del Modello tale da comportare un danno rilevante</i>	<i>Licenziamento con preavviso</i>
<i>Commissione di uno dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 ter del D.Lgs. 231/01</i>	<i>Licenziamento senza preavviso</i>

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano

invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale.

Viene previsto come necessario il coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere avviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'OdV.

Il consenso all'irrogazione della sanzione non si presume, anche quando la proposta di apertura di procedimento disciplinare provenga dall'OdV.

Ai lavoratori verrà data una immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto.

7.4 Sanzioni per i dirigenti

Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa pattizia che sarà eventualmente inserita dalla contrattazione collettiva.

Inoltre, potranno essere applicate anche la revoca delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso, ovvero l'assegnazione a diverso incarico, quando possibile.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere

archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello ad un dirigente senza preventiva informazione e parere dell'OdV.

Il consenso all'irrogazione della sanzione non si presume, anche quando la proposta di apertura di procedimento disciplinare provenga dall'OdV.

8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1 Misure nei confronti dei soggetti in posizione di preminenza (art. 5, comma primo, lett. 4 del Decreto)

In caso di violazioni da parte dell'Amministratore Delegato e/o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'OdV informerà il Collegio Sindacale, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse dagli Amministratori delle società controllate, dovrà esserne informato tempestivamente anche l'OdV di AMET S.p.A., che provvederà a riferire agli organi societari di quest'ultima affinché siano adottate le relative iniziative.

8.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale,

ovvero il diritto di recesso del medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal decreto a carico della società.

L'OdV, di concerto con l'Ufficio Legale verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente punto.

9. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

9.1 Selezione

Nella selezione dei consulenti e dei Partner dovrà essere valutata, secondo ogni mezzo legittimamente consentito, l'affidabilità del soggetto con riferimento agli obiettivi di cui al decreto.

Si stabilisce sin d'ora che l'AMET S.p.A. nella selezione e valutazione del personale da dedicare agli uffici ricadenti nelle aree valutate come a rischio, procederà alla verifica della conoscenza da parte dei soggetti da selezionare delle norme disciplinanti i reati di malversazione, corruzione, concussione, truffa nonché delle principali nozioni sul bilancio (norme di legge, sanzioni e principali principi contabili).

Sarà richiesta al/i soggetto/i che abbia/no superato la fase di selezione del rilascio di autodichiarazione attestante di non avere riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per i reati di cui agli artt. 24 e 25 ter D.Lgs. 231/01.

Comunque, l'Ufficio Amministrativo in stretta collaborazione con l'OdV, valuterà l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del decreto.

9.2 Formazione

La formazione del personale è gestita dall'Ufficio Amministrativo in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata ai seguenti livelli:

- a) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: formazione iniziale di volta in volta a tutti i neo assunti. Seminario di aggiornamento annuale, accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato dall'OdV;
- b) Altro personale: nota informativa interna. Clausola apposita su tutti i contratti per i neo assunti
- c) Consulenti e Partner: nota informativa iniziale. Clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere separatamente. Ove appropriato, e-mail di aggiornamento.

Al fine di agevolare la condivisione del modello organizzativo-gestionale ex D.Lgs.231/2001 e l'assimilazione delle misure che lo compongono da parte di tutti i dipendenti dell'AMET S.p.A., è distribuito un opuscolo informativo riportante:

- le finalità della legge;
- i rischi che la società corre in caso di mancata adozione del modello;
- gli elementi del modello

10. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico dell'AMET S.p.A., la cui versione aggiornata è stata già approvata dal CdA di AMET S.p.A.

Tuttavia il Modello, per le finalità perseguite in attuazione del Decreto, assume una portata diversa rispetto al Codice stesso. Infatti:

- il codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è adottato presso tutte le società del gruppo allo scopo di promuovere i principi di "deontologia

- aziendale” che il Gruppo riconosce come propri presso tutti i Dipendenti e tutti gli stakeholder esterni;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipi di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto).

DALLA PAGINA SUCCESSIVA INIZIA LA PARTE SPECIALE
DEL MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE CHE PUO’
ESSERE ESPRESSAMENTE RICHIESTA